

Assemblea generale del CoDAU

***GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DEL
NUOVO ISEE NEL SISTEMA UNIVERSITARIO***

Milano, 14 aprile 2016

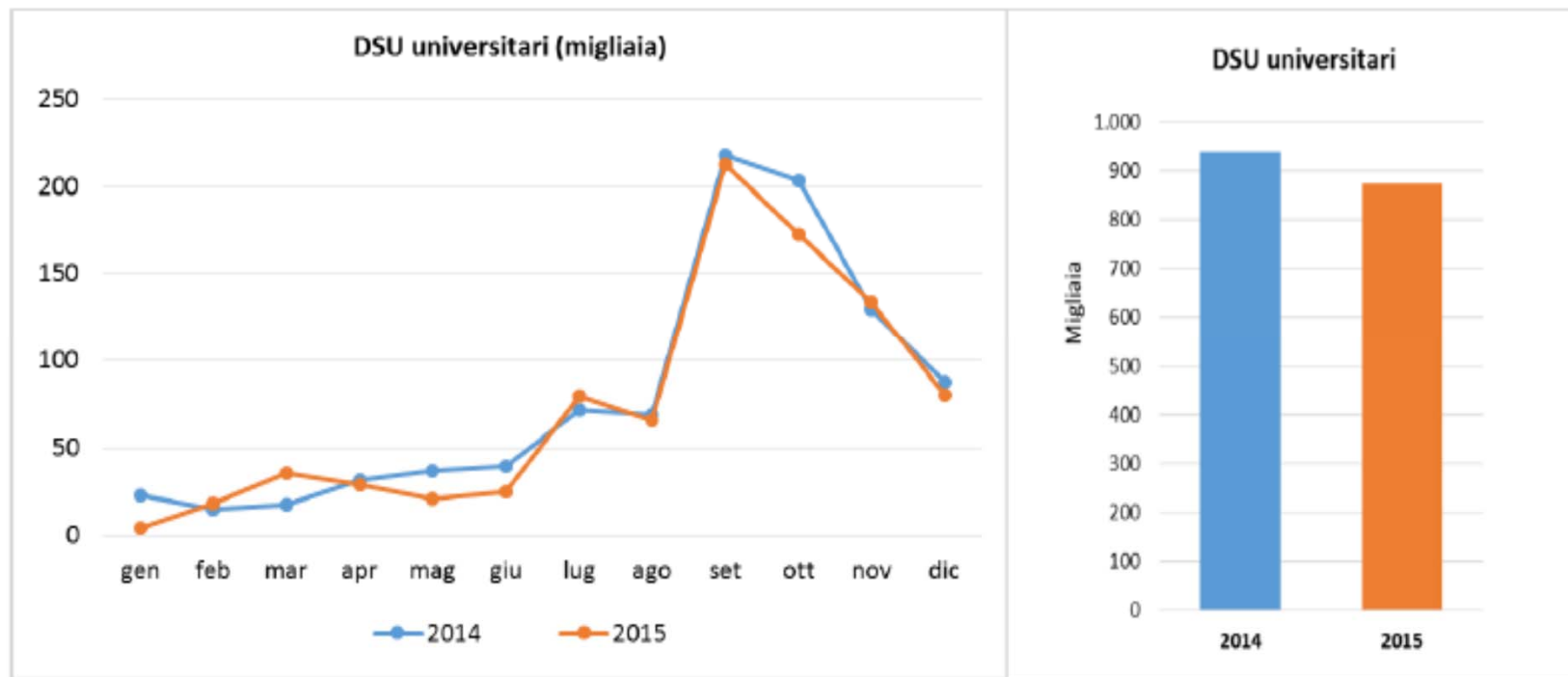
Agenda

1. L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione universitaria

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

1. L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione universitaria

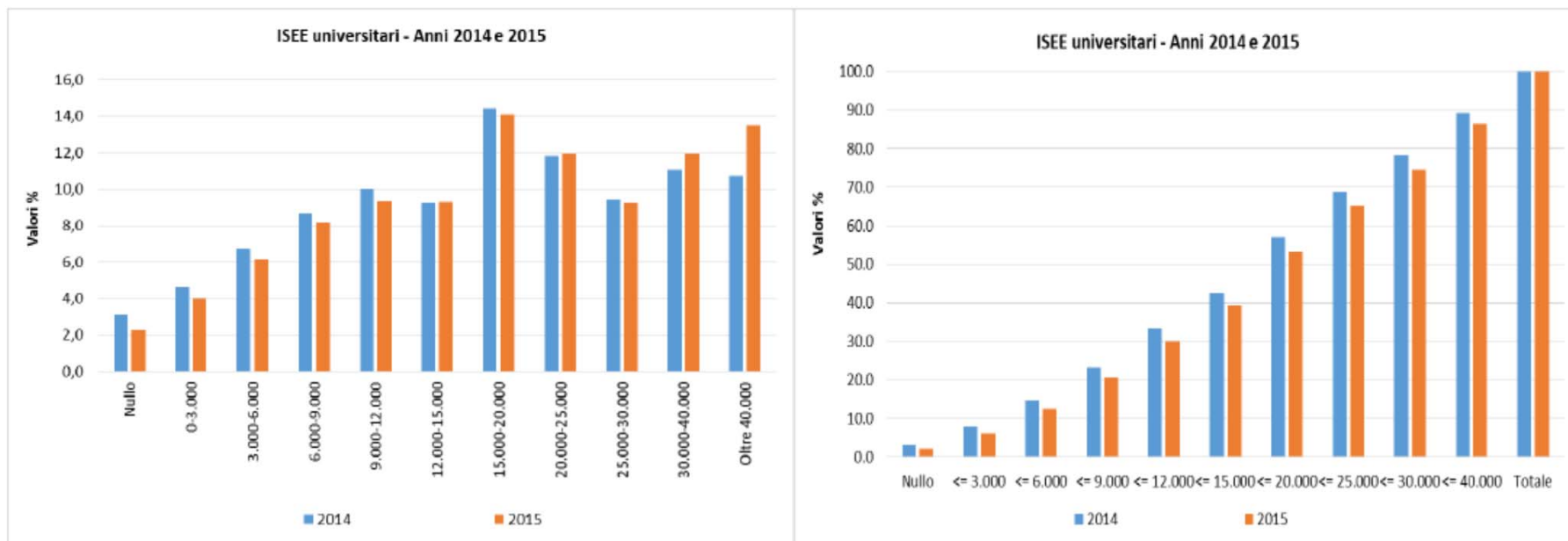
1.1 Le DSU sottoscritte: il confronto tra ISEE 2014 e ISEE 2015



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione universitaria

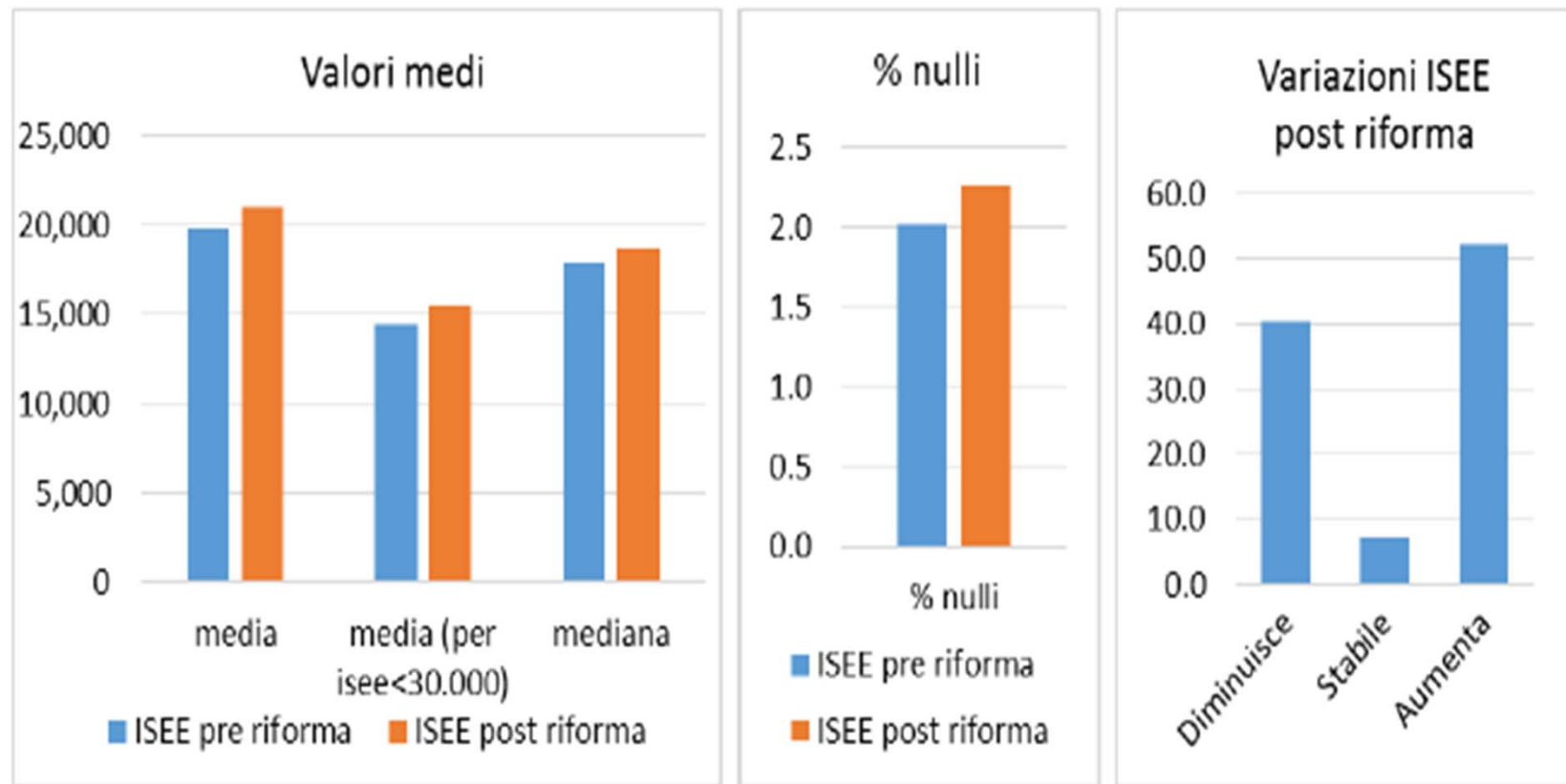
1.2 I valori ISEE: il confronto tra ISEE 2014 e ISEE 2015



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione universitaria

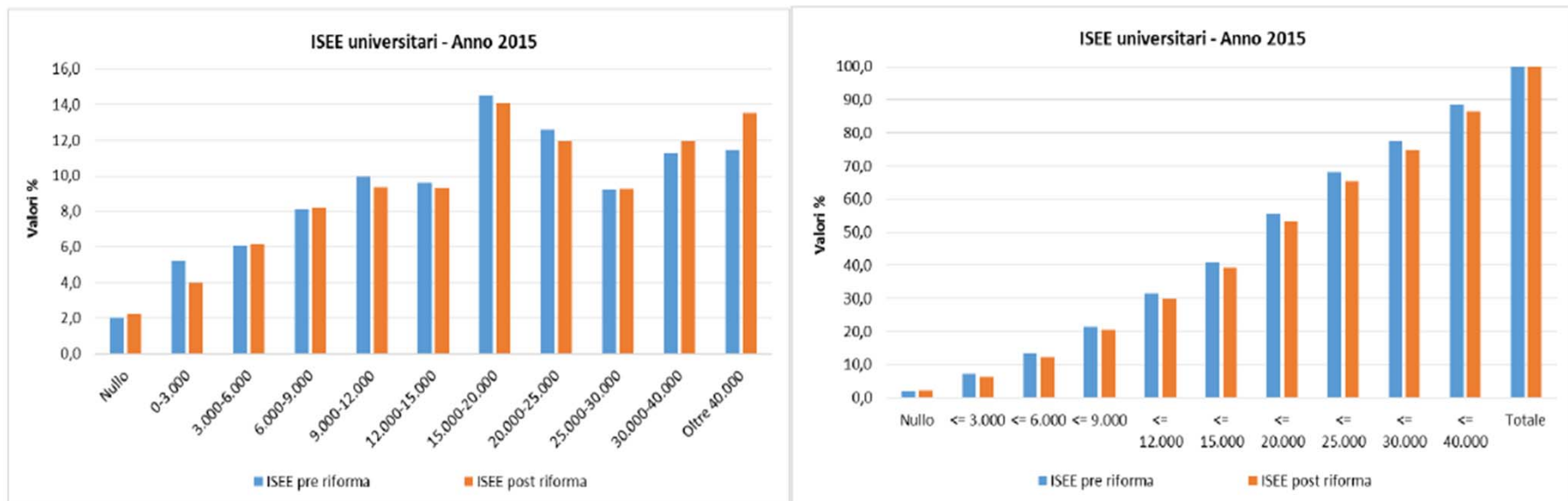
1.3 I valori ISEE: il confronto tra ISEE 2015 pre riforma e ISEE 2015



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione universitaria

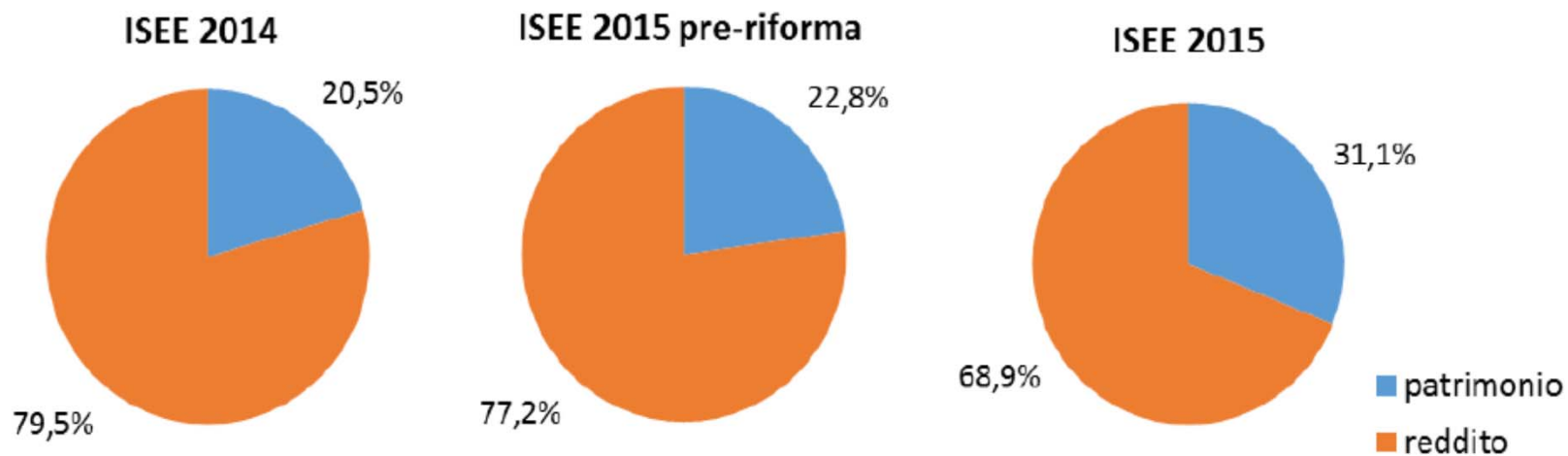
1.3 I valori ISEE: il confronto tra ISEE 2015 pre riforma e ISEE 2015



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione universitaria

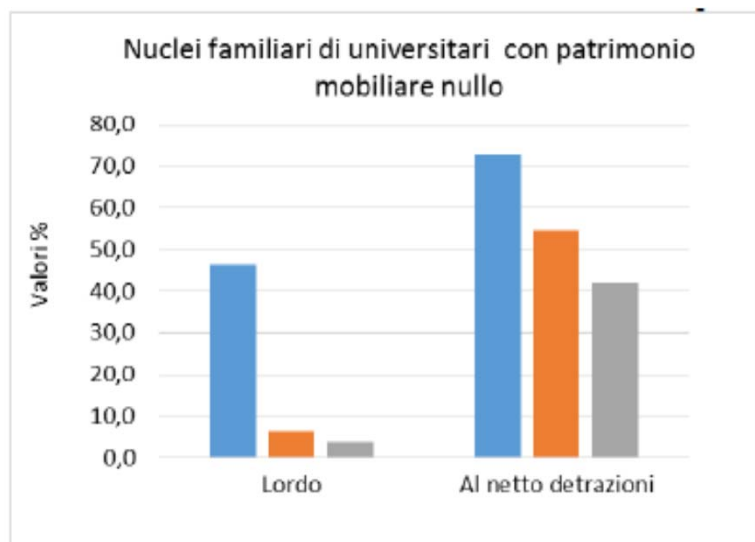
1.4 La componente patrimoniale: il confronto tra ISEE 2014, ISEE 2015 pre riforma e ISEE 2015



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione universitaria

1.5 Il patrimonio mobiliare: il confronto tra ISEE 2014, ISEE 2015 pre riforma e ISEE 2015

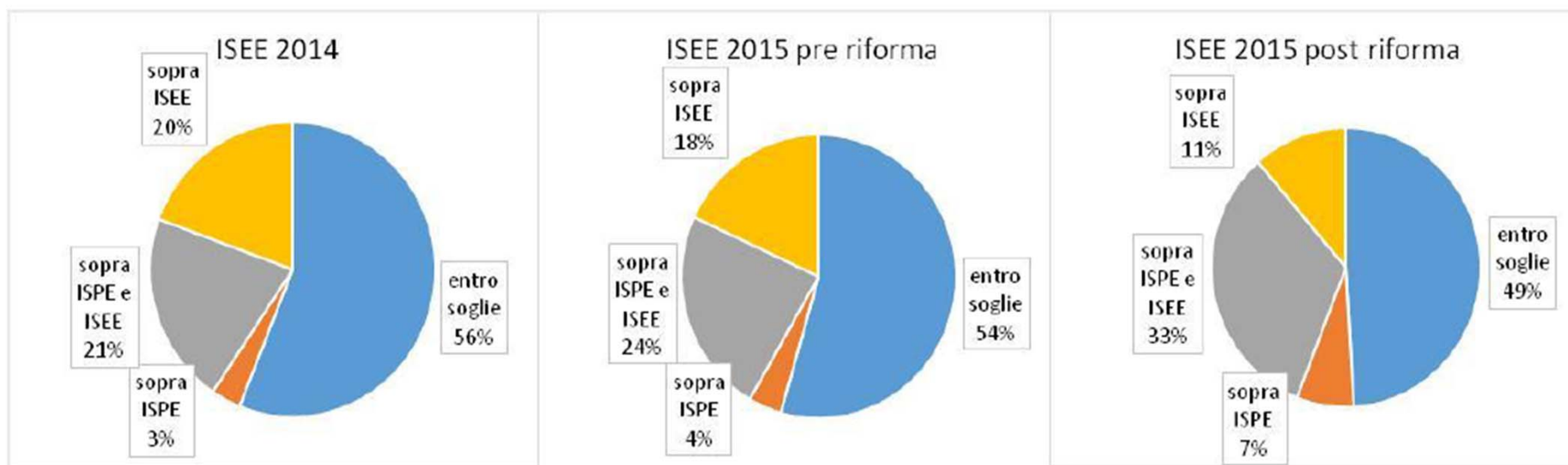


	2014	regole vecchie su dati 2015	2015
% nulli	46,2	6,6	3,9
media	17.920	32.320	34.840
media (solo valori positivi)	30.040	34.640	36.270
1° quartile	0	2.320	3.370
mediana	1.000	12.190	14.530
3° quartile	19.000	41.860	45.710

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione universitaria

1.6 Le soglie ISEE e ISPE per il diritto allo studio universitario: il confronto tra ISEE 2014, ISEE 2015 pre riforma e ISEE 2015



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione universitaria

1.7 Le nuove soglie ISEE e ISPE per il diritto allo studio universitario: le simulazioni di impatto

		ISPE			
		35.000	40.000	45.000	50.000
ISEE	21.000	100	103,5	106,3	108,4
	22.000	103,2	107,0	110,1	112,4
	23.000	105,9	110,0	113,6	116,2
	24.000	108,0	112,6	116,4	119,2

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1. *L'impatto del nuovo ISEE sulla popolazione universitaria*

1.8 Le nuove soglie ISEE e ISPE per il diritto allo studio universitario: il decreto del MIUR 23 marzo 2016, n. 174



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno accademico 2016/2017 il limite massimo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è fissato in 23.000,00 euro.

Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno accademico 2016/2017 il limite massimo dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è fissato in 50.000,00 euro.

IL MINISTRO

Prof.ssa Stefania Giannini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Giannini', written over the printed name.

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.1 L'adozione di una definizione di reddito disponibile (decreto legge n. 201/11)

Art. 5.

Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevo-

late, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.1.1 L'adozione di una definizione di reddito disponibile: il trattamento delle borse di studio (d.p.c.m. n. 159/13)

Art. 4.

Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);

5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.1.1 L'adozione di una definizione di reddito disponibile: il trattamento delle borse di studio (d.p.r. n. 917/86)

50. [47] *Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.*

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.1.1 L'adozione di una definizione di reddito disponibile: il trattamento delle borse di studio (legge n. 476/84)

Articolo 4

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 30, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché delle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.1.1 L'adozione di una definizione di reddito disponibile: il trattamento delle borse di studio (decreto del MLPS 7 novembre 2014)

DSU

**Dichiarazione Sostitutiva Unica
(D.P.C.M. 159/2013)**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PARTE 1 – INTRODUZIONE	2
1. Cos'è e a cosa serve la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)	2
2. La DSU modulare e gli ISEE	2
3. A chi si presenta la DSU	3
4. Impedimento temporaneo e incapacità di agire	4
5. Il calcolo dell'ISEE	4
PARTE 2 – DSU MINI	5
1. MODULO MB.1 - QUADRO A "NUCLEO FAMILIARE"	5
2. MODULO BASE, MB.1 - QUADRO B "CASA DI ABITAZIONE"	8
3. MODULO FC.1 - QUADRO FC1 "DATI DEL COMPONENTE"	8
4. MODULO FC.1 - QUADRO FC2 "PATRIMONIO MOBILIARE"	9
5. MODULO FC.1 - QUADRO FC3 "PATRIMONIO IMMOBILIARE"	12
6. MODULO FC.1 - QUADRO FC4 "REDDITI E TRATTAMENTI DA DICHIARARE AI FINI ISEE"	13
7. MODULO FC.1 - QUADRO FC5 "ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE E FIGLI"	16
8. MODULO FC.1 - QUADRO FC6 "AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI"	16
9. MODULO FC.1 - SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO COMPONENTE	16
10. SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU	17
PARTE 3 – L'ISEE IN SITUAZIONI SPECIFICHE	18
1. PRESENZA NEL NUCLEO DI PERSONE CON DISABILITÀ E/O NON AUTOSUFFICIENTI	18
2. PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	22
3. PRESENZA NEL NUCLEO DI FIGLI I CUI GENITORI NON SIANO CONIUGATI FRA LORO NÉ CONVIVENTI	24
4. COMPONENTE AGGIUNTIVA	25
5. ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI	27
PARTE 4 – MODULO INTEGRATIVO	28
1. MODULO FC.3 (Modulo Integrativo) QUADRO FC8 REDDITI, TRATTAMENTI E SPESE	28
PARTE 5 – DSU ISEE CORRENTE	31
1. MODELLO MS QUADRO S1 "RICHIESTA DI ISEE CORRENTE"	31
2. MODELLO MS QUADRO S2 "VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA"	31
3. MODELLO MS QUADRO S3 "SITUAZIONE REDDITUALE CORRENTE"	32
4. MODELLO MS QUADRO S4 "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA"	32

6.2. Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall'INPS)

In questo campo indicare i redditi percepiti che, in base alle norme vigenti, non rientrano nel reddito complessivo IRPEF né sono assoggettati ad altre tipologie di imposizione in Italia, come ad esempio:

- 1) le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa;
- 2) Somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo);

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.1.1 L'adozione di una definizione di reddito disponibile: il trattamento delle borse di studio (FAQ del MLPS e dell'INPS)



I.S.E.E. Indicatore della Situazione Economica Equivalente

D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159
G.U n. 19 del 24 Gennaio 2014

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI

I QUESITI SONO STATI RACCOLTI DALLA CONSULTA NAZIONALE DEI CAF



Num.	Data	Quesito	Risposta
MB2_7	15/05/2015	L'ente erogatore di borse di studio è obbligato a scorporare l'importo della prestazione anche se nell'anno di riferimento del calcolo dei redditi non è stato lui stesso ad erogarla? Es. studente che fa la triennale nell'Università "A" e percepisce la borsa di studio. Si iscrive per la laurea Magistrale nell'Università "B". L'importo della borsa che percepiva nell'Università "A" va scorporato nel calcolo dell'ISEE da presentare quest'anno?	Sì se l'ente erogatore valuta che la prestazione richiesta è la medesima.
FC4_4	11/03/2015	Altri tipi di borse di studio, come ad esempio quelle erogate dall'ERSU (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario) peraltro prive di certificazione, vanno indicate in tale quadro? - Altri tipi di borse di studio rilasciate dalla regione Sardegna, quando ad esempio viene rilasciato un Cud a zero ed è presente nelle annotazioni il codice BQ "Redditi totalmente esentati da imposizione" vanno indicate?	Sì, in base a quanto specificato nelle istruzioni, parte 2, paragrafo 6.2 - punto 2 devono essere indicate in FC4 in quanto redditi esenti da imposte.

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.1.1 L'adozione di una definizione di reddito disponibile: il trattamento delle borse di studio (sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato)

N. 02458/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04823/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Alla luce di quanto detto, quindi, il d.p.c.m. impugnato si palesa illegittimo laddove prevede al richiamato art. 4, comma 2, lett. f), una nozione di “reddito disponibile” eccessivamente allargata e in discrepanza interpretativa con la “ratio” dell’art. 5 d.l. cit.

L’Amministrazione dovrà quindi provvedere a rimodulare tale nozione valutando attentamente la funzione sociale di ogni singolo trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario e orientandosi anche nell’esaminare situazione di reddito esistente ma, per varie ragioni, non sottoposto a tassazione IRPEF.

Per quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto solo in parte.

Le spese del giudizio possono eccezionalmente compensarsi per la novità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi

di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. n. 159/2013 impugnato. Salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

N. 00838/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05675/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 5675/2015 RG, proposto dall’Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva – UTIM e dall’Associazione di promozione sociale – APS, con sede in Torino, in persona dei rispettivi Presidenti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Annamaria Torrani Cerenzia e Mario Motta, con domicilio eletto in Roma, via Portuense n. 104, presso l’avv. De Angelis,

contro

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, appellante incidentale, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. I, n. 2458/2015, resa tra le parti e concernente il DPCM recante la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5675/2015 RG in epigrafe, respinge l’appello principale e l’appello incidentale.

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.2 La valorizzazione della componente patrimoniale (decreto legge n. 201/11)

Art. 5.

Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevo-

late, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.2 La valorizzazione della componente patrimoniale (d.p.c.m. n. 159/13)

Art. 5.

Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.2 La valorizzazione della componente patrimoniale (d.p.c.m. n. 159/13)

Art. 11.

Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE

2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.

3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L'INPS procede altresì al controllo dei dati di cui all'articolo 10, comma 8, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilità degli stessi. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.3 La differenziazione dell'Indicatore per tipologie di prestazioni (decreto legge n. 201/11)

Art. 5.

Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevo-

late, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.3 La differenziazione dell'Indicatore per tipologie di prestazioni (d.p.c.m. n. 159/13)

Art. 8.

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.

2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.

4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dal-

lo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.4 Il rafforzamento del sistema dei controlli (decreto legge n. 201/11)

Art. 5.

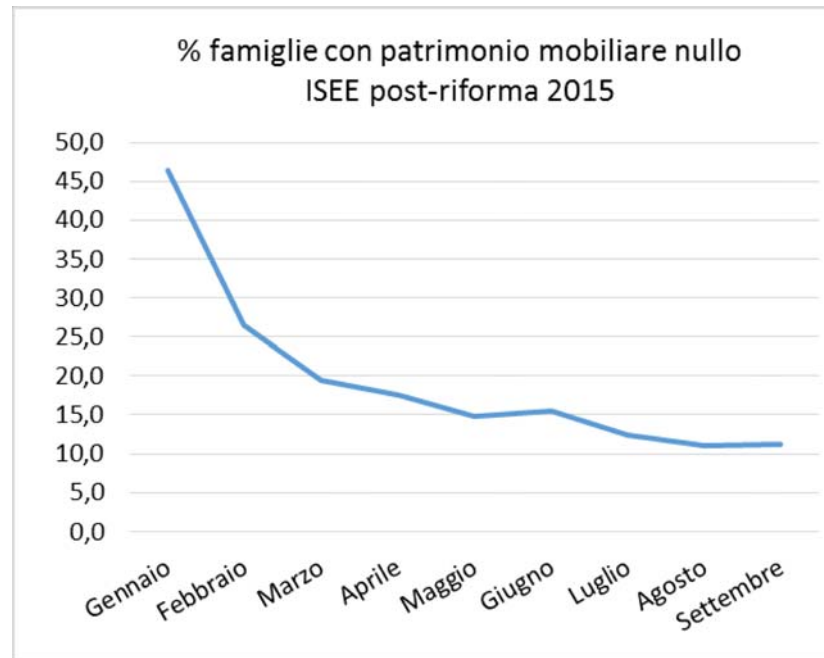
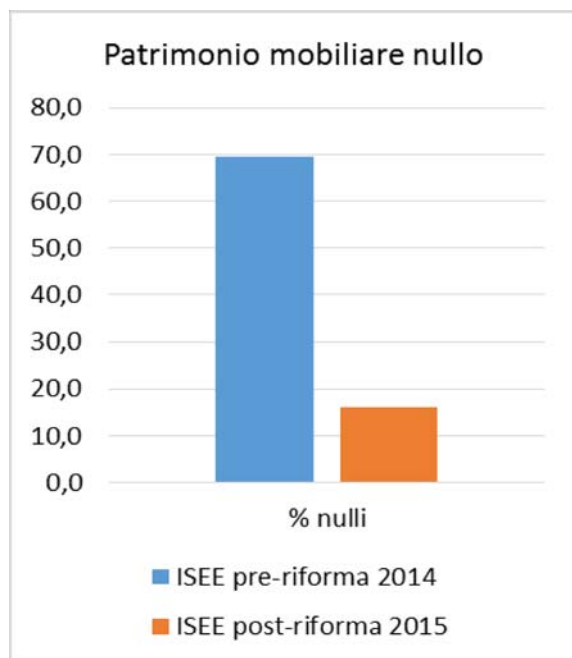
Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevo-

late, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

2. Opportunità e problematiche del nuovo ISEE per le prestazioni universitarie

2.4 Il rafforzamento del sistema dei controlli: gli effetti sul patrimonio mobiliare dichiarato



	ISEE 2014	ISEE 2015
% nulli	69,4	16,0
media (esc. 1% out)	5.600	11.753

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali